

Attività di ormeggio e rimessaggio di imbarcazioni da parte di un circolo nautico: è rilevante ai fini fiscali?

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Publicato il 29 Marzo 2024

Assodata la natura di associazione sportiva dilettantistica (nella forma e soprattutto nella sostanza) di un circolo nautico, i servizi di ormeggio e rimessaggio delle imbarcazioni prestati nei confronti degli associati e di terzi qualificati, in conformità alle finalità istituzionali, vanno considerati essenziali allo svolgimento delle attività sportive e come tali irrilevanti ai fini IVA (esenti IVA, dall'1.1.2025) e reddituali. È questo il principio che emerge, oltre che dal dato normativo, anche dalle soluzioni giurisprudenziali e dalla prassi interpretativa.

Corrispettivi per ormeggio e circoli nautici

^[1]Tra le attività tipiche poste in essere dai **circoli nautici - costituiti sotto forma di enti associativi** – figurano solitamente quelle di **ormeggio a pontili, banchine, disormeggio, alaggio, varo, rimessaggio di imbarcazioni, gestione degli impianti** collocati normalmente sullo specchio d'acqua demaniale utilizzato in regime di concessione. Per questi servizi i soci, proprietari delle imbarcazioni regolarmente censite nei registri sociali, versano al circolo, oltre la quota associativa, un **corrispettivo specifico determinato in**



funzione della porzione dell'area occupata dalle loro imbarcazioni, nonché all'entità dei servizi fruiti. Le suddette **prestazioni sono rese dall'ente associativo a favore dei soci in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione, secondo le previsioni statutarie**, vale a dire quelle di promuovere e favorire lo sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di competizioni e raduni che abbiano altresì riflesso turistico, della pratica degli sport nautici in genere, ed in particolare: sci acquatico, nuoto vela, pesca sportiva, eccetera. Tra gli operatori del settore si **discute in ordine alla individuazione dei parametri da osservare** al fine di delimitare il confine tra attività sportiva istituzionale, attività commerciale *"connessa strutturalmente"* agli obiettivi istituzionali e attività commerciale tout court. In

termini pratici è controverso se questi servizi, certamente “*strutturalmente connessi*” alla pratica sportiva ed espressamente previsti dallo Statuto adottato, debbano o meno essere assoggettate ad Iva, assumendo pertanto rilevanza anche ai fini reddituali, anche se rese esclusivamente in favore dei propri soci o associati.

Ambito normativo

Come noto, il Legislatore tributario, sia in ambito IVA che in materia di imposte dirette, ha previsto specifiche disposizioni che, a particolari condizioni, prevedono la **decommercializzazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, anche se verso pagamento di corrispettivi specifici**, da associazioni e società sportive dilettantistiche a favore dei propri associati o soci.

IVA

Secondo quanto previsto dal **comma 4, art. 4, D.P.R. 26.10.1972, n. 633**, nella sua attuale versione **in vigore sino al 31.12.2024^[2]**, rimangono **escluse da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore di...**

... “soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto...”

se

“...effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-sc

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento